

Consiglio di Stato

Adunanza della Terza Sezione del 16 dicembre 2008

N. 3991/08

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da *OMISSIS*, agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 6.6.2008 avverso il provvedimento del 20.5.2008, di decurtazione del trattamento economico per assenza alla visita fiscale.

La Sezione

Vista la relazione prot. n. 0338071-2008 vistata in data 4.11.2008, pervenuta il giorno 14 successivo, con la quale il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la referente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

Con provvedimento in data 20.5.2008, notificato all'interessato il giorno stesso, il Direttore della Casa Circondariale di Vigevano (PV) disponeva

nei confronti dell'agente scelto *OMISSIS* la decurtazione economica prevista dall'art. 5, c. 14 della L. 638/83 per giorni 10 (dal 29.X.2007 al 7.11.2007), per essere risultato assente alla visita fiscale del 6.11.2007.

Con atto avente ad oggetto "Istanza di riesame della decurtazione economica, assenza alla visita fiscale ai sensi delle leggi vigenti", prodotto in data 6.6.2008, il *OMISSIS* chiedeva sostanzialmente l'annullamento del citato provvedimento, sostenendo di essere stato legittimamente assente dal domicilio fiscale in quanto sottoposto a visita di carattere indifferibile come previsto dalla normativa vigente.

Con atto datato 30 giugno 2008, il Provveditore Regionale per la Lombardia, ritenendo non condivisibili le giustificazioni addotte, rigettava il ricorso.

Contro tale decisione di rigetto, notificatagli in data 24 luglio 2008 ed il provvedimento che aveva disposto la decurtazione per intero del trattamento economico insorgeva il dipendente, chiedendone l'annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 15 settembre 2008, a sostegno del quale deduceva censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo di essersi legittimamente assentato dal proprio domicilio, a tal fine invocando la certificazione sanitaria rilasciatagli dal proprio medico curante.

Con relazione pervenuta in data 14 novembre 2008, il Ministero della Giustizia sosteneva l'infondatezza del ricorso, di cui concludeva per il rigetto.

IN DIRITTO:

Attraverso l'impugnativa della decisione gerarchica di rigetto del ricorso proposto in data 6.6.2008 avverso il provvedimento che aveva disposto nei suoi confronti la decurtazione dell'intero trattamento economico per gg. 10, l'agente scelto di Polizia Penitenziaria *OMISSIS* tende all'annullamento del relativo provvedimento sanzionatorio, assunto dal Direttore della Casa Circondariale di

Vigevano in data 20.05.2008 (e non 15 marzo 2008, come erroneamente indicato nell'epigrafe del ricorso).

Il ricorrente giustifica la propria assenza dal domicilio all'atto della visita fiscale eseguita il 6.11.2007, con l'essersi dovuto recare presso lo studio del medico curante per sottoporsi ad una visita "indifferibile", previa comunicazione all'Ufficio di appartenenza ed invoca, a sostegno della correttezza del proprio comportamento, la certificazione rilasciatagli dallo stesso medico curante e del suo diritto alla salute costituzionalmente garantito.

L'Amministrazione considera i certificati esibiti (datati 6.11.2007 e 26.5.2008) non idonei a giustificare l'assenza del dipendente ammalato dal domicilio durante la fascia di reperibilità e sottolinea che l'agente scelto *OMISSIS* ha comunicato di assentarsi temporaneamente dal domicilio solo alle ore 9,55, non consentendo all'ufficio di richiedere eventualmente all'ASL competente di differire la visita fiscale eseguita alle ore 10.15 del 6.11.2007.

Il ricorso è infondato.

La contestata decurtazione del trattamento economico è stata disposta dall'Amministrazione penitenziaria in applicazione dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito nella L. 11.11.1983 n. 638, a tenore del quale "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dall'intero trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".

A giudizio della Sezione, le circostanze invocate dal ricorrente non possono costituire validi motivi per giustificarne l'assenza – non contestata dall'interessato – dal proprio domicilio durante il periodo di mancata prestazione del servizio per infermità, non sussistendo né l'esigenza di una valida ragione per recarsi a visita medica presso lo studio del medico curante proprio durante

la “fascia di reperibilità”, né l’assoluta impossibilità di rispettare tale fascia, prevista allo scopo di conciliare le esigenze private e di “privacy” del lavoratore, con il diritto del datore di lavoro di accertare l’effettiva impossibilità della prestazione lavorativa.

A giustificare la riscontrata assenza dal proprio domicilio durante l’accertamento fiscale, invero, l’agente scelto di Polizia Penitenziaria ricorrente non può fondatamente invocare le certificazioni mediche rilasciategli in data 6.11.2007 e 26.5.2008 dal medico curante le quali si limitano ad attestare, rispettivamente, che “il sig. *OMISSIS* è stato sottoposto a visita medica di controllo dalle ore 10.00 alle ore 11. ...” e che lo stesso era stato “... sottoposto a visita medica di controllo indifferibile, in data odierna dalle ore 10,00 alle ore 11,00, per stabilire l’eventuale idoneità al rientro al lavoro”.

Tale certificazione non offre, come sostiene il Ministero referente, elementi sufficienti a far ritenere sussistenti le condizioni necessarie perché possa essere evitata la sanzione prevista dalla norma appena citata, non avendo il ricorrente provato né l’effettivo orario di visita né la sussistenza di situazioni cogenti che gli rendessero impossibile recarsi dal medico in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e neppure l’esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che giustificasse l’allontanamento del lavoratore ammalato dal proprio domicilio.

Non è possibile, dunque, escludere la responsabilità dell’agente scelto ricorrente, pur volendo riconoscere una generale rilevanza scusante al motivo invocato dal medesimo per l’allontanamento dal proprio domicilio ed all’atto di diligenza – effettuato, peraltro, poco tempo prima dell’intervenuta visita di controllo – con cui il *OMISSIS* si era premurato di informare di tale allontanamento la Casa Circondariale di Vigevano.

Per quanto precede, il ricorso non trova possibilità di accoglimento.

P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

IL PRESIDENTE f.f.
(*Filippo Patroni Griffi*)

L'ESTENSORE
(*Carlo Visciola*)

IL SEGRETARIO
(*Roberto Mustafà*)

(nf)